

Condizioni generali per la vendita e la fornitura di prodotti e servizi dell'industria elettrica ed elettronica per le transazioni commerciali tra imprese.

Articolo I: Disposizioni Generali

1. I rapporti legali tra il Fornitore e l'Acquirente in relazione alle forniture e/o ai servizi del Fornitore (di seguito "Forniture") saranno regolati esclusivamente dalle presenti CG. I termini e le condizioni generali dell'Acquirente saranno applicabili solo se espressamente accettati per iscritto dal Fornitore. Le condizioni di consegna saranno stabilite per iscritto, di comune accordo tra le parti.
2. Con il presente il Fornitore si riserva qualsiasi diritto di proprietà industriale e/o di copyright relativo ai propri preventivi, disegni e documenti di altra natura (di seguito "Documenti"). I Documenti non saranno messi a disposizione di terzi senza il previo consenso del Fornitore, e dovranno essere restituiti, su richiesta e senza indebito ritardo, al Fornitore, qualora quest'ultimo non si aggiudicasse il contratto. I paragrafi 1 e 2 saranno applicabili *mutatis mutandis* ai Documenti dell'Acquirente; questi, tuttavia, potranno essere messi a disposizione di terzi con cui il Fornitore ha stipulato contratti di subappalto per le Forniture.
3. L'Acquirente ha il diritto non esclusivo di utilizzare software e firmware standard, purché questi restino invariati e siano utilizzati nei limiti dei parametri di prestazione concordati e sulle attrezzature concordate. Senza un espresso consenso, l'Acquirente può effettuare una copia di back-up del software standard.
4. Sono ammesse consegne parziali, a meno che non siano ritenute irragionevolmente inaccettabili dall'Acquirente.
5. L'espressione "risarcimento danni" usata nelle presenti CG include anche i risarcimenti per spese inutili.

Articolo II: Prezzi, Termini di Pagamento e Compensazione

1. I prezzi s'intendono franco fabbrica ed escluso imballaggio; l'IVA sarà aggiunta alla tariffa corrente applicabile.
2. Qualora il Fornitore fosse anche responsabile dell'assemblaggio o del montaggio e salvo laddove diversamente convenuto, l'Acquirente pagherà il compenso concordato ed eventuali spese occasionali, ad es. spese di trasferta, trasporto e indennizzi.
3. I pagamenti saranno effettuati dall'ufficio contabilità dell'Acquirente.
4. L'Acquirente potrà promuovere solo quelle azioni risarcitorie che non siano state contestate o che siano non appellabili.

Articolo III: Riserva di Proprietà

1. I prodotti oggetto della Fornitura (“Merce Trattenuta”) rimarranno di proprietà del Fornitore finché ogni rivendicazione del Fornitore nei confronti dell'Acquirente relativamente al rapporto commerciale non sarà stata soddisfatta. Qualora il valore complessivo dei diritti di garanzia del Fornitore fossero superiori di oltre il 20% al valore di tutte le rivendicazioni garantite, il Fornitore potrà liberare, su richiesta dall'Acquirente, una parte corrispondente di tali diritti di garanzia; il Fornitore avrà il diritto di scegliere quali diritti di garanzia liberare.
2. Per tutta la durata della riserva di proprietà, l'Acquirente non potrà impegnare la Merce Trattenuta, né usarla come garanzia; potrà essere rivenduta solo da rivenditori durante il normale svolgimento delle attività commerciali e solo a condizione che il rivenditore riceva il pagamento dai suoi clienti o faccia dipendere il trasferimento di proprietà al cliente dall'adempimento dei suoi obblighi di pagamento.
3. Qualora rivendesse la Merce Trattenuta, l'Acquirente cederà al Fornitore, sin da ora, tutte le rivendicazioni che avrà nei confronti dei suoi clienti relativamente alla rivendita, inclusi eventuali diritti collaterali e importi a saldo, come garanzia, senza che siano necessarie ulteriori dichiarazioni in tal senso. Qualora la Merce Trattenuta fosse rivenduta insieme ad altri prodotti senza che sia stato concordato un prezzo unitario per la Merce Trattenuta, l'Acquirente cederà al Fornitore la parte di rivendicazione relativa al prezzo totale attribuibile al prezzo della Merce Trattenuta fatturata dal Fornitore.
4. (a) L'Acquirente potrà lavorare, amalgamare o combinare la Merce Trattenuta con altri prodotti. La lavorazione sarà eseguita per il Fornitore. L'Acquirente conserverà il nuovo prodotto così creato per il Fornitore con la dovuta cura solitamente dedicata da un commerciante diligente. I nuovi prodotti saranno considerati Merce Trattenuta.

b) Sin da ora, il Fornitore e l'Acquirente convengono che, qualora la Merce Trattenuta fosse combinata o amalgamata con altri prodotti non di proprietà del Fornitore, quest'ultimo acquisirà la comproprietà dei nuovi prodotti in proporzione al valore della Merce Trattenuta combinata o amalgamata con gli altri prodotti al momento della combinazione o amalgamazione. A tal proposito, i nuovi prodotti saranno considerati Merce Trattenuta.

c) Le disposizioni relative alla cessione delle rivendicazioni descritte al punto 3 di cui sopra saranno applicabili anche ai nuovi prodotti. Tuttavia, la cessione si applicherà solo alla somma corrispondente al valore fatturato dal Fornitore per la Merce Trattenuta che sarà stata lavorata, combinata o amalgamata.

d) Qualora combinasse la Merce Trattenuta con beni immobili o mobili, l'Acquirente cederà al Fornitore, senza che siano necessarie ulteriori dichiarazioni in tal senso, a titolo di garanzia, le sue rivendicazioni in considerazione della combinazione, inclusi eventuali diritti collaterali per la somma proporzionale del valore che la Merce Trattenuta combinata esercita sugli altri prodotti combinati al momento della combinazione.
5. Fino a nuovo avviso, l'Acquirente potrà incassare le rivendicazioni cedute relative alla rivendita. Il Fornitore avrà il diritto di impedire all'Acquirente di incassare fondi per un valido motivo, inclusi, ma senza limitazioni, ritardi nei pagamenti, sospensioni di

pagamenti, avvio di procedure di insolvenza o protesto o fondate prove di sovraindebitamento o insolvenza sospesa dell'Acquirente. Inoltre, il Fornitore potrà, alla scadenza di un adeguato periodo di preavviso, divulgare la cessione, realizzare le rivendicazioni cedute e chiedere che l'Acquirente comunichi la cessione ai propri clienti.

6. L'Acquirente segnalerà immediatamente al Fornitore ogni sequestro o altro tipo di intervento da parte di terzi. Qualora fosse possibile dimostrare l'esistenza di un ragionevole interesse, l'Acquirente fornirà al Fornitore, senza indugio, le informazioni e/o i Documenti necessari per far valere le rivendicazioni nei confronti dei suoi clienti.
7. Qualora l'Acquirente non adempiesse ai propri obblighi, non effettuasse i pagamenti dovuti o in altro modo violasse i propri obblighi, il Fornitore avrà il diritto di rescindere il contratto e di riprendersi la Merce Trattenuta qualora l'Acquirente reiterasse tale negligenza anche alla scadenza di un ragionevole periodo di riparazione fissato dal Fornitore; le disposizioni di legge che prevedono l'assenza della necessità di un periodo di riparazione rimarranno invariate. L'Acquirente sarà obbligato a restituire la Merce Trattenuta. Il fatto che il Fornitore si riprenda la Merce Trattenuta e/o eserciti la riserva di proprietà o che subisca un sequestro su tale Merce Trattenuta, non costituirà una *rescissione* del contratto, salvo laddove espressamente dichiarato dal Fornitore.

Articolo IV: Tempistiche di Fornitura; Ritardi

1. Le tempistiche stabilite per la Fornitura saranno vincolanti se tutti i Documenti da fornirsi ad opera dell'Acquirente, le approvazioni e i permessi necessari, concernenti in particolar modo i progetti, saranno stati ricevuti nei tempi previsti e se le condizioni di pagamento e gli altri obblighi dell'Acquirente saranno stati rispettati. Qualora tali condizioni non venissero rispettate nei tempi previsti, le tempistiche concordate saranno ragionevolmente prorogate. Ciò non sarà applicabile qualora il Fornitore fosse responsabile del ritardo.
2. Qualora il mancato rispetto delle tempistiche concordate fosse dovuto:
 - a) a forza maggiore, tra cui mobilitazioni, guerra, attacchi terroristici, rivolte o eventi simili (ad es. scioperi o serrate);
 - b) ad attacchi di virus o altri attacchi ai sistemi informatici del Fornitore che si verificano malgrado le misure protettive adottate conformemente ai principi di corretta manutenzione;
 - c) ad impedimenti attribuibili a norme applicabili, nazionali o internazionali, della legge sul commercio estero tedesca, statunitense o europea o ad altre circostanze per cui il Fornitore non è responsabile; o
 - d) al fatto che il Fornitore non riceva le proprie forniture nei tempi o nelle modalità dovute

le tempistiche saranno adeguatamente prorogate.

3. Qualora il Fornitore fosse responsabile del ritardo (di seguito "Ritardo") e si dimostrasse che a causa di ciò l'Acquirente abbia subito una perdita, l'Acquirente potrà chiedere un

risarcimento a titolo di danni liquidati pari allo 0,5% per ogni settimana completa di Ritardo; tuttavia, in nessun caso tale risarcimento potrà superare il 5% del prezzo della parte delle Forniture che a causa del Ritardo non sarà stato possibile utilizzare come previsto.

4. Le richieste di risarcimento dell'Acquirente per i danni dovuti a ritardi nelle Forniture e le richieste di risarcimento danni anziché per prestazione superiori ai limiti specificati al punto 3 di cui sopra sono escluse da qualsiasi caso di ritardo nella Fornitura, anche alla scadenza del periodo prefissato per il Fornitore per la consegna delle Forniture. Ciò non sarà applicabile nei casi di responsabilità intenzionale o di grave negligenza o dovuti a decesso, lesione corporale o danni alla salute. La rescissione del contratto da parte dell'Acquirente basata sullo statuto si limita ai casi in cui il Fornitore è responsabile del ritardo. Le suddette disposizioni non implicano la modifica dell'onere della prova a danno dell'Acquirente.
5. Su richiesta del Fornitore, l'Acquirente dichiarerà, entro un periodo ragionevole di tempo, la propria intenzione di rescindere il contratto a causa del ritardo nelle Forniture o persevererà nel voler farsi consegnare le Forniture.
6. Qualora la spedizione o la consegna fosse ritardata, su richiesta dell'Acquirente, per più di un mese dopo l'invio della notifica di disponibilità alla spedizione, sarà possibile addebitare all'Acquirente, per ogni ulteriore mese iniziato, le spese di stoccaggio pari allo 0,5% del prezzo dei prodotti oggetto della Fornitura, ma in nessun caso superiore al 5% totale. Le parti contrattuali possono dimostrare di aver sostenuto spese di stoccaggio superiori o inferiori.

Articolo V. Trasferimento del Rischio

1. Anche se la consegna è stata concordata franco di porto, il rischio sarà trasferito all'Acquirente come segue:
 - a) se la consegna non include l'assemblaggio o il montaggio, al momento della spedizione o del ritiro da parte del corriere. Su richiesta dell'Acquirente, il Fornitore assicurerà le Forniture contro i rischi abituali del trasporto a spese dell'Acquirente;
 - b) se la consegna include l'assemblaggio o il montaggio, alla data in cui l'Acquirente prende in consegna la merce presso la propria sede, se così concordato, in seguito a un periodo di prova conclusosi positivamente.
2. Il rischio sarà trasferito all'Acquirente se la spedizione, la consegna, l'inizio o l'esecuzione dell'assemblaggio o del montaggio, la presa in consegna della merce presso la sede dell'Acquirente o il periodo di prova vengono ritardati per motivi di cui l'Acquirente è responsabile o in caso di mancata accettazione delle Forniture da parte dell'Acquirente per qualsiasi altro motivo.

Articolo VI: Assemblaggio e Montaggio

Salvo laddove diversamente concordato per iscritto, l'assemblaggio e il montaggio saranno soggetti alle seguenti disposizioni:

1. L'Acquirente fornirà a proprie spese e nei tempi concordati:

- a) tutti i lavori di terra e di costruzione e gli altri lavori supplementari non compresi nell'ambito di lavoro del Fornitore, inclusa la necessaria manodopera specializzata e non, i materiali e gli utensili di costruzione;
 - b) le attrezzature e i materiali necessari per l'assemblaggio e la prima messa in servizio quali ponteggi, dispositivi di sollevamento e di altra natura, nonché carburanti e lubrificanti;
 - c) energia elettrica e acqua al punto di utilizzo, inclusi connessioni, riscaldamento e illuminazione;
 - d) ambienti sufficientemente asciutti, di dimensioni idonee e dotati di serratura per la conservazione dei componenti delle macchine, delle apparecchiature, dei materiali, degli utensili, ecc e adeguati ambienti di lavoro e svago per il personale addetto al montaggio, incluse le strutture sanitarie appropriate per le specifiche circostanze. Inoltre, l'Acquirente adotterà tutte le misure necessarie per la protezione delle sue proprietà, per la protezione delle proprietà del Fornitore e per quelle del personale addetto al montaggio sul luogo di lavoro;
 - e) indumenti e dispositivi di protezione necessari per le particolari condizioni che sussistono nello specifico luogo di lavoro.
2. Prima di iniziare i lavori di montaggio, l'Acquirente fornirà, senza ulteriori solleciti, tutte le informazioni necessarie sull'ubicazione degli impianti non visibili di elettricità, gas e acqua o di tutti gli altri impianti simili, così come tutti i dati strutturali necessari.
 3. Prima dell'assemblaggio o del montaggio, i materiali e le attrezzature necessari per l'inizio dei lavori dovranno essere disponibili sul luogo dell'assemblaggio o del montaggio e tutti i preparativi dovranno aver raggiunto un livello tale da permettere l'inizio dell'assemblaggio o del montaggio come da accordi e la loro esecuzione senza interruzioni. Le vie di accesso e il luogo dell'assemblaggio o del montaggio dovranno essere in piano e liberi da ingombri.
 4. Qualora l'assemblaggio, il montaggio o la prima messa in servizio subissero ritardi dovuti a circostanze per le quali il Fornitore non è responsabile, l'Acquirente dovrà farsi carico dei ragionevoli costi sostenuti per i tempi di inattività e delle spese di trasferta supplementari del Fornitore o del personale addetto al montaggio.
 5. L'Acquirente comunicherà al Fornitore le ore di lavoro svolte dal personale addetto al montaggio una volta a settimana e l'Acquirente dovrà confermare immediatamente per iscritto l'avvenuto completamento dell'assemblaggio, del montaggio o della prima messa in servizio.
 6. Qualora, dopo il completamento, l'Acquirente chiedesse l'accettazione delle Forniture, l'Acquirente dovrà soddisfare tale richiesta entro due settimane. Ciò varrà anche nel caso in cui l'Acquirente facesse scadere le due settimane o le Forniture fossero usate dopo il completamento delle eventuali fasi di prova concordate.

Articolo VII: Ricezione delle Forniture

L'Acquirente non potrà rifiutarsi di ricevere le Forniture a causa di difetti di minore entità.

Articolo VIII: Difetti di Qualità

Il Fornitore sarà responsabile per i difetti di qualità (di seguito "Difetti") come segue:

1. Le parti o i servizi difettosi saranno, a discrezione del Fornitore, riparati, sostituiti o messi nuovamente a disposizione a titolo gratuito, a condizione che il motivo del Difetto sia già esistito al momento in cui si è verificato il rischio.
2. Le richieste di riparazione o sostituzione sono soggette a un limite normativo di 12 mesi calcolati dall'inizio del limite normativo, lo stesso sarà applicabile *mutatis mutandis* anche in caso di rescissione o riduzione. Ciò non sarà applicabile nei casi in cui la legge prescriba periodi più lunghi in conformità alla Sez. 438, par. 1, no. 2 (edifici e materiali usati per un edificio), Sez. 479, par. 1 (diritto al ricorso) e Sez. 634a, par. 1, no. 2 (difetti di un edificio) del Codice Civile tedesco (BGB-"Bürgerliches Gesetzbuch"), in caso di occultamento intenzionale o fraudolento del Difetto o di non conformità con le caratteristiche garantite. Le disposizioni di legge concernenti la sospensione del limite normativo e il nuovo inizio dei periodi limite resteranno invariati.
3. Le notifiche concernenti la constatazione di un Difetto da parte dell'Acquirente saranno effettuate per iscritto senza indebiti ritardi.
4. In caso di notifica di un Difetto, l'Acquirente potrà trattenere il pagamento di una somma ragionevolmente proporzionale al Difetto. Tuttavia, l'Acquirente potrà trattenere i pagamenti solo se i contenuti della notifica di Difetto in questione sono giustificati e incontestabili. L'Acquirente non ha il diritto di trattenere pagamenti superiori a quelli rivendicati in caso di Difetto. Eventuali notifiche ingiustificate di Difetto autorizzeranno il Fornitore a chiedere il rimborso delle spese da parte dell'Acquirente.
5. Il Fornitore avrà l'opportunità di riparare o di sostituire il prodotto difettoso entro un ragionevole periodo di tempo.
6. In mancanza di una riparazione o sostituzione, l'Acquirente ha il diritto di rescindere il contratto o di ridurre il compenso; le richieste di danni sollevate dall'Acquirente di cui al punto 10 resteranno invariate.
7. Non vi saranno reclami inerenti a Difetti in caso di insignificanti scostamenti rispetto alla qualità concordata, di piccoli problemi legati all'uso o alla naturale usura o danni dovuti a rischi a causa di un uso improprio o negligente, eccessiva forza, attrezzatura non idonea, lavori di ingegneria civile difettosi, fondamenta non idonee e reclami basati su particolari influenze esterne non previste dal contratto o difetti derivanti da errori di software non riproducibili. I reclami basati su difetti attribuibili a modifiche o riparazioni improprie eseguite dall'Acquirente o da terzi e le relative conseguenze sono quindi allo stesso modo escluse.

8. L'Acquirente non potrà presentare reclami concernenti le spese sostenute nel corso di una prestazione supplementare, tra cui spese di trasferta, trasporto, manodopera e materiali, qualora le spese fossero aumentate a causa del trasporto degli oggetti delle Forniture in un luogo diverso dalla filiale dell'Acquirente, salvo laddove ciò non sia conforme all'uso abituale delle Forniture.
9. Il diritto di ricorso dell'Acquirente nei confronti del Fornitore in conformità alla Sez. 478 BGB si limita ai casi in cui l'Acquirente non abbia stipulato un accordo con i propri clienti al di fuori dei limiti prescritti dalle disposizioni di legge che regolano i reclami basati sui Difetti. Inoltre, il suddetto punto 8 sarà applicabile *mutatis mutandis* all'ambito del diritto di ricorso che l'Acquirente ha nei confronti del Fornitore in conformità alla Sez. 478 par. 2, BGB.
10. L'Acquirente non potrà presentare richieste di danni basate su Difetti. Ciò non sarà applicabile nel caso in cui un Difetto sia stato occultato in modo fraudolento, le caratteristiche garantite non siano state rispettate, in caso di decesso, lesione corporale o danni alla salute e/o di violazione intenzionale o negligente del contratto da parte del Fornitore. Le suddette disposizioni non implicano la modifica dell'onere di prova a danno dell'Acquirente. Qualsiasi altra ulteriore rivendicazione dell'Acquirente non compresa nelle rivendicazioni contemplate nel presente Articolo VIII, basate su un Difetto, sono escluse.

Articolo IX. Diritti di Proprietà Industriale e Copyright; Difetti di Sorta

1. Salvo laddove diversamente concordato, il Fornitore fornirà le Forniture libere da diritti di proprietà industriale e copyright di terzi (di seguito "IPR") solo in relazione alla nazione in cui avviene la consegna. Qualora una terza parte presentasse una rivendicazione giustificata nei confronti dell'Acquirente basata sulla violazione di un IPR da parte delle Forniture effettuate dal Fornitore e usate in conformità al contratto, il Fornitore sarà responsabile nei confronti dell'Acquirente entro i limiti di tempo prescritti dall'Articolo VIII no. 2 come segue:
 - a) Il Fornitore sceglierà se acquisire a proprie spese il diritto di usare l'IPR legato alle Forniture in questione o se modificare le Forniture in modo tale che non possano più violare l'IPR o di sostituirle. Qualora ciò non fosse ragionevolmente possibile per il Fornitore, l'Acquirente potrà rescindere il contratto o ridurre il compenso in conformità alle disposizioni di legge applicabili.
 - b) La responsabilità del Fornitore per il pagamento dei danni è regolata dall'Articolo XII.
 - c) I suddetti obblighi del Fornitore saranno applicabili solo se l'Acquirente (i) informa immediatamente il Fornitore nel momento in cui una terza parte presenta una simile rivendicazione per iscritto, (ii) non ammette l'esistenza di una violazione e (iii) lascia tutte le misure protettive e le negoziazioni a discrezione del Fornitore. Qualora l'Acquirente cessasse di utilizzare le Forniture per ridurre i danni o per altri validi motivi, sarà obbligato a far notare alla terza parte che una qualsiasi cessazione di utilizzo non implicherà il riconoscimento di una presunta violazione.

2. Le rivendicazioni dell'Acquirente non saranno applicabili qualora fosse responsabile della violazione di un IPR.
3. Le rivendicazioni dell'Acquirente non saranno inoltre applicabili qualora la violazione dell'IPR fosse causata da specifiche fatte dall'Acquirente, dal tipo di utilizzo non prevedibile da parte del Fornitore o qualora le Forniture fossero state modificate dall'Acquirente o fossero state utilizzate insieme a prodotti non forniti dal Fornitore.
4. Inoltre, per quanto concerne le rivendicazioni dell'Acquirente come da punto 1 a) di cui sopra, sarà applicabile *mutatis mutandis* l'Articolo VIII nn. 4, 5 e 9 in caso di violazione di un IPR.
5. In caso di altri difetti di sorta, sarà applicabile *mutatis mutandis* l'Articolo VIII.
6. Tutte le altre rivendicazioni dell'Acquirente nei confronti del Fornitore o dei suoi agenti e tutte le rivendicazioni non contemplate nel presente Articolo IX, basate su un difetto di sorta, sono escluse.

Articolo X: Esecuzione Condizionale

1. L'esecuzione del presente contratto è condizionata dal fatto che non esistano impedimenti attribuibili a norme applicabili, nazionali o internazionali, della legge sul commercio estero tedesca, statunitense o europea o dal fatto che non esistano embarghi o altre sanzioni.
2. L'Acquirente fornirà tutte le informazioni e tutti i Documenti necessari per l'esportazione, il trasporto e l'importazione.

Articolo XI. Impossibilità di Esecuzione; Adeguamento del Contratto

1. Qualora la consegna risultasse impossibile, l'Acquirente ha il diritto di presentare richieste per danni, salvo laddove il Fornitore non fosse responsabile di tale impossibilità. Tuttavia, le richieste per danni dell'Acquirente si limiteranno al 10% del valore della parte di Forniture che, a causa di tale impossibilità, non potrà essere destinata all'uso previsto. Questa limitazione non sarà applicabile in caso di responsabilità basata su grave negligenza o decesso, lesione corporale o danni alla salute. Ciò non implica la modifica dell'onere di prova a danno dell'Acquirente. Il diritto dell'Acquirente di rescindere il contratto rimarrà invariato.
2. Qualora possibili eventi contemplati nell'Articolo IV no. 2 da (a) a (c) modificassero in maniera sostanziale i contenuti o l'importanza economica delle Forniture o le attività del Fornitore venissero considerevolmente influenzate, il contratto dovrà essere adeguato tenendo conto dei principi di ragionevolezza e buona fede. Qualora ciò non fosse giustificabile per motivi economici, il Fornitore avrà il diritto di rescindere il contratto. Lo stesso varrà qualora i permessi richiesti per l'esportazione non fossero stati concessi o non

potessero essere usati. Qualora il Fornitore intendesse esercitare il suo diritto rescissione del contratto, dovrà informarne immediatamente l'Acquirente dopo aver constatato le ripercussioni dell'evento. Ciò varrà anche qualora fosse stata precedentemente concordata con l'Acquirente una proroga del periodo di consegna.

Articolo XII: Altre Richieste per Danni

1. Salvo laddove diversamente specificato nelle presenti GL, l'Acquirente non può presentare richieste per danni basate su qualsiasi motivo legale, inclusa la violazione degli obblighi derivanti dal contratto o da un illecito.
2. Ciò non sarà applicabile qualora la responsabilità si basasse:
 - a) sulla legge tedesca sulla responsabilità di prodotto;
 - b) sull'intenzionalità;
 - c) su una grave negligenza da parte dei proprietari, rappresentanti legali o dirigenti;
 - d) su una frode;
 - e) sul mancato rispetto di una garanzia concessa;
 - f) su danni alla vita, agli arti o alla salute per negligenza; oppure
 - g) su una violazione per negligenza di una condizione fondamentale del contratto.

Tuttavia, le richieste per danni derivanti dalla violazione di una condizione fondamentale del contratto si limiteranno al danno prevedibile intrinseco nel contratto, a condizione che non siano applicabili gli altri casi di cui sopra.

3. La suddetta disposizione non implica la modifica dell'onere della prova a danno dell'Acquirente.

Articolo XIII: Giurisdizione e Legge Applicabile

1. Qualora l'Acquirente fosse un uomo d'affari, l'esclusiva giurisdizione per tutti i contenziosi derivanti direttamente o indirettamente dal contratto sarà il luogo delle attività commerciali del Fornitore. Tuttavia, il Fornitore potrà presentare azioni legali anche nel luogo delle attività commerciali dell'Acquirente.
2. Il presente contratto e la sua interpretazione sono regolati dalla legge tedesca, fatta eccezione per la Convenzione ONU sui contratti di compravendita internazionale di merci (CISG).

Articolo XIV: Clausola di Separabilità

L'invalidità legale di una o più disposizioni del presente Contratto non influenzerà in nessun modo la validità delle restanti disposizioni. Ciò non sarà applicabile qualora l'obbligo di proseguire nell'esecuzione del contratto risultasse irragionevolmente oneroso per una delle parti.

Articolo XV: Accettazione

L'acquirente accetta e conferma le presenti condizioni generali con la trasmissione del proprio ordine anche qualora il proprio ordine citi delle condizioni di acquisto che escludano la validità delle condizioni di vendita del Fornitore e il Fornitore non contesti espressamente queste condizioni di acquisto.

Articolo XVI: Clausola Compromissoria

Ai sensi dell'art. 1341 CC L'acquirente accetta e conferma espressamente le disposizioni di cui agli artt. IV n. 3, art. VIII n. 7-8 con la trasmissione del proprio ordine anche qualora il proprio ordine citi delle condizioni di acquisto che escludano la validità delle condizioni di vendita del Fornitore e il Fornitore non contesti espressamente queste condizioni di acquisto.